



**REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L'AMMISSIONE
ALLA GESTIONE ED AL PRELIEVO
DEL CINGHIALE E DEI CERVIDI
NEL TERRITORIO DELL'ATC PS2**

(R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., art 6 comma 2 lett. e) e art. 13 comma 1 lett. g)

novembre 2013

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento è redatto in attuazione di quanto previsto dal R.R. 3/12: all'art. 6, comma 2 lett. e); all'art 7, comma 10; all'art. 12 comma 1 lett. g).
2. In riferimento alla gestione ed al prelievo del Cinghiale nel territorio di gestione programmata della caccia dell'ATC PS2, vengono definiti:
 - a) il numero di selecacciatori, gruppi di girata e squadre di braccata che possono essere annualmente ammessi;
 - b) i criteri di priorità per l'ammissione dei selecacciatori, dei gruppi di girata e delle squadre di braccata che operano il prelievo del Cinghiale;
 - c) i criteri per la determinazione della quota di iscrizione da addebitare a ciascun gruppo di girata e squadra di braccata.
3. In riferimento alla gestione ed al prelievo dei Cervidi nel territorio di gestione programmata della caccia dell'ATC PS2, vengono definiti:
 - a) il numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi;
 - b) i criteri di priorità per l'ammissione dei selecacciatori;
 - c) i criteri per l'assegnazione dei capi da abbattere.

TITOLO II – GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE

ART. 2 – Ammissione dei selecacciatori

1. Annualmente l'ATC PS2 ammette i selecacciatori di cinghiali nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un selecacciatore ogni ha 20,0 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia, escluso il territorio eventualmente destinato in via esclusiva ai gruppi di girata;
 - b) in Zona A e B: in numero massimo corrispondente ad un selecacciatore ogni ha. 100,0 di SPFV del territorio corrispondente a ciascuna UG-cinghiale destinata alla caccia in forma collettiva.
2. I selecacciatori sono ammessi secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nelle Zone A e B, sono ammessi esclusivamente i selecacciatori che intendono operare nel territorio delle UG-cinghiale destinate alle squadre di braccata o gruppi di girata di cui devono essere componenti. Qualora le domande eccedessero la disponibilità di posti, la priorità di accesso viene definita dai rispettivi caposquadra o conduttori di limiere;
3. in Zona C, qualora le domande fossero superiori alla disponibilità di posti, sono ammessi prioritariamente:
 - a) coloro che non sono membri di squadre o gruppi di girata che hanno presentato istanza di accesso al prelievo nell'ATC PS2;
 - b) i selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - c) i selecacciatori con residenza anagrafica nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - d) coloro che hanno la maggiore anzianità di attestazione di abilitazione al titolo di selecacciatore;

- e) a parità di tali requisiti l'ATC PS2 procederà a sorteggio.
4. Le domande di ammissione al prelievo, presentate entro il 31 gennaio e nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1 lett c) del R.R. 3/2012, sono accolte dall'ATC PS2 esclusivamente se soddisfano le seguenti condizioni:
- a) presentate su apposita modulistica predisposta dall'ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta all'interessato che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
 - b) accompagnate da attestazione di versamento di € 25,00, quale quota di partecipazione prevista dal R.R. 3/2012 all'art. 7 comma 10.
5. Nel caso che l'ATC PS2, per indisponibilità di posti, non ammetta al prelievo un seleggiatore provvederà a restituire la quota di iscrizione allo stesso.
6. Non sono ammessi alla partecipazione all'attività di gestione e prelievo di Cinghiale in forma selettiva coloro che hanno subito condanne penali in materia venatoria e coloro che hanno subito sanzioni amministrative in materia venatoria relative alle seguenti infrazioni:
- esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5, L. 157/92 e ss. mm. ii.;
 - esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno di Istituti di gestione faunistico-venatoria, di Zone in divieto di caccia, di fondi chiusi e di territori di Ambiti Territoriali di Caccia;
 - esercizio della caccia al di fuori degli orari, di periodi e di modalità consentiti.

ART. 3 – Ammissione dei Gruppi di girata

1. Annualmente l'ATC PS2 ammette i gruppi di girata nei seguenti limiti numerici massimi:
- a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un gruppo di girata ogni ha 1.000,0 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia;
 - b) in Zona B: in numero massimo corrispondente ai 5/4 delle squadre ammesse in tale territorio, se le squadre ammesse sono pari o superiori a n. 3, o in numero corrispondente ad un gruppo di girata ogni ha 1.000,0 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia.
2. Le domande di accesso al prelievo in forma di girata devono essere presentate entro il 31 gennaio.
3. Le domande vengono accolte dall'ATC PS2 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
- a) Il gruppo di girata deve essere composto come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituito da un numero minimo di cinque ad un massimo di dieci cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il conduttore di limiere ed almeno un operatore addetto al rilevamento biometrico; essere costituito da almeno l'80 per cento di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino; deve avere la disponibilità di almeno un cane con funzioni di limiere abilitato;
 - b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta elettronica con ricevuata di lettura del messaggio, al conduttore di limiere che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;

- c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC PS2;
 - d) Per i Gruppi di Girata richiedenti l'accesso in Zona B, deve essere presentata contestualmente almeno una domanda di accesso al prelievo del Cinghiale in forma selettiva finalizzata ad operare nell'ambito del territorio dell'UG-cinghiale destinata al gruppo di girata.
4. Qualora le domande siano superiori ai limiti indicati al precedente comma 1, vengono ammessi provvisoriamente i gruppi di girata secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) Gruppi di girata omologhi che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda.
Vengono ritenuti Gruppi omologhi quelli che mantengono almeno il 70% dei componenti che costituivano lo stesso nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente.
 - b) Gruppi di girata che annoverano il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nei comuni dell'ATC PS2.
 - c) Gruppi di girata che annoverano il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino.
 - d) A parità dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), Gruppi di girata che dispongano del maggior numero di cani limieri abilitati.
 - e) A parità dei sopra elencati criteri si procederà a sorteggio.
5. Ogni gruppo di girata ammesso provvisoriamente è obbligato a partecipare all'attività di censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ATC PS2 con apposito disciplinare. A seguito di tali censimenti, se realizzati secondo quanto previsto dal predetto disciplinare, il gruppo di girata viene ammesso definitivamente alla gestione ed al prelievo del Cinghiale.
6. Il gruppo di girata può modificare la sua composizione una sola volta, entro il 19 aprile 2014, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che hanno determinato l'ammissione del gruppo di girata.
7. L'ATC entro il 30 aprile 2014, nell'ambito di ciascun DG-cinghiale, approva la delimitazione delle UG-cinghiale che vengono assegnate in via esclusiva per l'annata venatoria 2014-2015.
8. L'UG-cinghiale di SPFV superiore ad ha. 500, individuata come unica porzione territoriale e quindi non frammentata, viene assegnata ad un gruppo di girata sulla base dei seguenti parametri:
- a) nella Zona C l'ATC PS2 può provvedere a delimitare le UG-cinghiale in numero corrispondente ai gruppi di girata ammessi. Nel caso di tale eventualità, qualora gli stessi Gruppi trovino un accordo unanime circa l'utilizzo di tali UG-cinghiale, l'ATC PS2 provvede alla relativa assegnazione per l'intera stagione venatoria. In caso contrario l'ATC PS2 consente di scegliere l'UG al gruppo di girata in ordine al possesso dei seguenti requisiti:
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o nella Repubblica di San Marino;
 - a parità dei predetti requisiti vengono positivamente valutati i gruppi di girata che annoverano il maggior numero selettatori che presentano richiesta di accesso al prelievo nella stessa UG-cinghiale del gruppo di girata;

- a parità dei predetti requisiti l'ATC PS2 provvede ad assegnare l'UG-cinghiale a seguito di sorteggio.
- b) Nel DG-cinghiale corrispondente alla Zona B l'ATC PS2 provvede a delimitare le UG-cinghiale in numero corrispondente ai gruppi di girata e alle squadre ammesse, quindi qualora i relativi responsabili trovino un accordo unanime circa l'utilizzo di tali UG-cinghiale, l'ATC PS2 provvede alla relativa assegnazione per l'intera stagione venatoria. In caso contrario l'ATC PS2 assegna l'UG al gruppo di girata tenendo in considerazione i seguenti parametri:
- maggiore composizione numerica del gruppo di girata;
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o nella Repubblica di San Marino;
 - maggior numero di azioni di caccia effettuate nelle località interessate dall'UG-cinghiale definita;
 - numero medio dei partecipanti alle girate;
 - numero di cinghiali abbattuti nella stagione venatoria precedente;
 - valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nel 2013 e liquidati dall'ATC nell'UG-cinghiale assegnata nella stagione venatoria 2013-2014;
 - sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.
9. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita in € 500,00 per tutti i gruppi di girata ammessi.
10. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dal gruppo di girata la quota di iscrizione stabilita nell'entità e nei tempi dall'ATC PS2.
11. In riferimento all'art. 7 comma 12 del R.R. 3/12, in attesa che la commissione definisca i Criteri, l'ATC PS2 stabilisce un incremento della quota di iscrizione di € 500,00 per la S.V. 2015-2016 nel caso in cui nell'UG-cinghiale assegnata ad un gruppo di girata si registrino nel 2014, quale secondo anno di attività, danni prodotti dal Cinghiale alle produzioni agricole per un importo liquidato complessivo pari o superiore a € 10.000,00 o nel caso in cui l'entità del danno complessivo diviso per gli ettari di superficie coltivata, così come individuata nella carta fitosociologica della Regione Marche, abbia un coefficiente di € 20,00 per ettaro.

ART. 4 – Ammissione delle squadre di braccata

1. L'ATC PS2 ammette annualmente un numero massimo di 25 squadre di braccata.
2. In deroga al predetto limite, possono essere ammesse per la S.V. 2014-2015:
 - a) le "squadre omologhe". Sono definite "squadre omologhe" quelle che mantengono il 70% dei componenti che costituivano le stesse nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria 2013-2014;
 - b) le "squadre aggregate". Sono definite "squadre aggregate" quelle costituite da almeno il 51% dei componenti di ciascuna di 2 squadre autorizzate nella S.V. 2013-2014 nell'ATC PS2.
3. Alla data di adozione del Piano annuale di gestione il Comitato di Gestione dell'ATC PS2 approva la pianificazione specifica del territorio e l'ammissione delle Squadre.
4. Le domande di accesso al prelievo in forma di braccata devono essere presentate entro il 31 gennaio 2014.

5. Le domande vengono accolte dall'ATC PS2 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) La squadra di braccata deve essere composta come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituito da un minimo di trenta a un massimo di ottanta cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra, e almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata ed un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti; deve essere costituita da almeno l'80 per cento di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta elettronica con ricevuta di lettura del messaggio, al capo squadra che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
 - c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC PS2;
 - d) Deve essere presentata contestualmente almeno una domanda di accesso al prelievo del Cinghiale in forma selettiva finalizzata ad operare nell'ambito del territorio dell'UG-cinghiale destinata alla squadra di braccata.
6. Qualora le domande di accesso ai DG-cinghiale siano superiori ai limiti indicati al precedente comma 3, vengono ammesse provvisoriamente le squadre omologhe che hanno svolto il maggior numero di azioni di caccia nella S.V. 2013-2014 nelle località ricadenti nel DG richiesto.
7. Ogni squadra di braccata ammessa provvisoriamente è obbligata a partecipare all'attività di censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ATC PS2 con apposito disciplinare. A seguito di tali censimenti, se realizzati secondo quanto previsto dal predetto disciplinare, la squadra di braccata viene ammessa definitivamente alla gestione ed al prelievo del Cinghiale.
8. La squadra di braccata può modificare la sua composizione una sola volta, entro il 19 aprile 2014, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che hanno determinato l'ammissione della stessa.
9. L'ATC entro il 30 aprile 2014, nell'ambito di ciascun DG-cinghiale, approva la delimitazione delle UG-cinghiale che vengono assegnate in via esclusiva per l'annata venatoria 2014-2015.
10. L'UG-cinghiale di SPFV superiore ad ha. 500, individuata dall'ATC PS2 come unica porzione territoriale e quindi non frammentata, viene assegnata adottando la seguente procedura. In ogni DG-cinghiale l'ATC PS2 provvede a delimitare le UG-cinghiale in numero corrispondente alle squadre ammesse, quindi qualora i relativi responsabili trovino un accordo unanime circa l'utilizzo di tali UG-cinghiale, l'ATC PS2 provvede alla relativa assegnazione per l'intera stagione venatoria. In caso contrario l'ATC PS2 assegna l'UG alla squadra tenendo ponderalmente in considerazione i seguenti parametri:
 - a) maggiore composizione numerica della squadra;
 - b) maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - c) maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o nella Repubblica di San Marino;
 - d) maggior numero di azioni di caccia effettuate nelle località interessate dall'UG-cinghiale definita;
 - e) numero medio dei partecipanti alle braccate nella S.V. 2013-2014;

- f) numero di cinghiali abbattuti nella S.V. 2013-2014;
 - g) valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nel 2013 e liquidati dall'ATC nell'UG-cinghiale assegnata nella stagione venatoria 2013-2014;
 - h) sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.
11. Alle "squadre aggregate" l'ATC garantisce, per la S.V. 2014/2015, una UG-cinghiale di SPFV almeno pari al 90% della sommatoria delle superficie delle UG-cinghiale autorizzate alle squadre di origine nella S.V. 2013-2014. Tale garanzia vale comunque fino ad un'estensione massima di S.P.F.V. pari a 3.500 ettari.
 12. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita dall'ATC PS2 tenendo in considerazione ponderalmente i seguenti parametri:
 - a) entità dei danni liquidati (o ammessi a liquidazione) dall'ATC PS2 nell'anno 2013 nell'UG-cinghiale autorizzata a ciascuna squadra nella stagione venatoria 2013-2014;
 - b) caratteristiche della UG-cinghiale che viene assegnata alla squadra, definite in base: alla SPFV; alla presenza di aree boscate; al "contatto" con aree protette;
 - c) attività venatoria svolta nella stagione venatoria 2013-2014, definita in base: al numero di azioni di caccia (braccate) svolte; al numero medio di partecipanti alle braccate; all'efficienza di prelievo.
 13. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dalla squadra la quota di iscrizione stabilita nell'entità e nei tempi dall'ATC PS2.
 14. L'ATC PS2, sentiti i responsabili delle squadre e dei gruppi di girata, nomina in ogni DG-Cinghiale un responsabile di Distretto.
 15. In riferimento all'art. 7 comma 12 del R.R. 3/12, in attesa che la commissione definisca i Criteri, l'ATC PS2 stabilisce un incremento della quota di iscrizione di € 2.000,00 per la S.V. 2015-2016 nel caso in cui nell'UG-cinghiale assegnata ad una squadra di braccata si registrino nel 2014, quale secondo anno di attività, danni prodotti dal Cinghiale alle produzioni agricole per un importo liquidato complessivo pari o superiore a € 15.000,00 o nel caso in cui l'entità del danno complessivo diviso per gli ettari di superficie coltivata, così come individuata nella carta fitosociologica della Regione Marche, abbia un coefficiente di € 20,00 per ettaro.

TITOLO III - GESTIONE E PRELIEVO DEI CERVIDI

ART. 5 – Accesso alla gestione ed al prelievo

1. Il numero di seleccacciatori, in possesso di abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. che possono essere ammessi annualmente alla gestione e al prelievo dei cervidi è corrispondente al numero di UG-cervidi individuate dall'ATC PS2.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i seleccacciatori interessati ad operare presentano domanda di ammissione alla gestione e al prelievo in uno dei DG-cervidi, utilizzando esclusivamente apposito modulo reso disponibile dall'ATC PS2.
3. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno l'ATC PS2 ammette i seleccacciatori nei DG-cervidi per l'esecuzione dei censimenti.
4. L'attività di censimento deve essere svolta come prevista da apposito disciplinare approvato dall'ATC PS2.

5. All'atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo di Cervidi, ogni seleggiatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.), che si aggiorna di anno in anno, secondo i punteggi di merito definiti dalla sottostante tabella 1:

| <i>Titolo</i> | <i>Punteggio</i> |
|--|--|
| 1) Dotazione di base | Punteggio residuo della stagione precedente |
| 2) Esame nuove abilitazioni acquisite ai sensi del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii. dal 2013 in una Provincia delle Marche | 10% del punteggio acquisito complessivo d'esame. (Punti acquisibili "una tantum") |
| 3) Abilitazioni acquisite fuori Regione | 6% del punteggio massimo previsto dall'esame della DGR 1244/2013 |
| 4) Residenza anagrafica nell'ATC PS2 | + 4 |
| 5) Residenza anagrafica nell'ATC PS2 o nella Repubblica di San Marino | + 2 |
| 6) Residenza anagrafica nella regione Marche | + 1 |
| 7) Assegnazione di una UG-cervidi nell'ATC PS2 con relativa accettazione del P.A. nell'annata venatoria precedente all'atto di richiesta | +5 |
| 8) Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi autorizzato nella precedente annata venatoria (<i>in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l'eventuale sovrapposizione di rispettivi territori</i>) | +15 |
| 9) Proprietà di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha. 1,00 ricadente nel DG-cervidi oggetto di richiesta | Acquisibili su presentazione di + 10 documentazione specifica e "una tantum" |
| 10) Possesso di abilitazione di conduttore di cane da traccia (art. 2 comma 1 lett. f) R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.) | +4 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum" |
| 11) Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici (art. 2 comma 1 lett. i) R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.) | +4 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum" |
| 12) "Anzianità" di acquisizione del titolo di seleggiatore di Cervidi | +1 Ogni anno dall'acquisizione dell'abilitazione (<i>escluso l'anno di conseguimento della stessa</i>) – Punti aggiornabili ogni anno su presentazione di documentazione specifica |

| | | |
|--|-----------------|--|
| 13) Stagioni di caccia di selezione ai Cervidi effettuate | + 1 | Ogni S.V. in cui sia dimostrata l'autorizzazione alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche – Puntii aggiornabili ad ogni anno |
| 14) Mancata o fraudolenta consegna di schede o materiali o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC | - 40 | |
| 15) Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti | + 5 0 | Tutte le consegne puntuali e corrette Non tutte le consegne puntuali e corrette |
| 16) Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa qualora autorizzato (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo) | - 40 | |
| 17) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguali o inferiori a 4 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo) | -30 | |
| 18) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa comprese tra le 5 e le 8 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo) | -20 | |
| 19) Mancato abbattimento di nessun capo di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa superiore a 8 | -10 | |
| 20) Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato | + 3 | |
| 21) "Tiro sanitario" | + 5 | ogni capo |
| 22) "Tiro sanitario" nell'ambito della classe di sesso ed età assegnata | + 15 | ogni capo |
| 23) Abbattimento dei "classe 0" assegnati | + 2 | ogni capo |
| 24) Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (<i>trofei e mandibole consegnati puntualmente e preparati ben puliti</i>) | + 1 0 - 2 | Per ogni reperto ascrivibile ad un capo preparato correttamente Per ogni reperto non preparato adeguatamente Per mancata consegna di almeno un reperto ascrivibile ad ogni capo |

| | |
|---|---|
| 25) Qualità del trofeo dei maschi abbattuti (<i>valutata da specifica Commissione tecnica nominata dal Comitato di Gestione dell'ATC</i>) | +10 Trofei estremamente scadenti 0 - 7 Trofei estremamente di qualità |
| 26) Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (<i>manca di firma nella scheda di abbattimento Responsabile di Distretto</i>) | -15 ogni abbattimento |
| 27) Mancata firma del rilevatore biometrico nella scheda di abbattimento | -10 ogni abbattimento |
| 28) Corretta segnalazione di avvenuto ferimento | +4 ogni caso |
| 29) Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC PS2 | +2 ogni uscita |
| 30) Abbattimento di maschi al posto di femmine/piccoli | -30 ogni errore |
| 31) Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata | -15 ogni errore |
| 32) Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli | -5 ogni errore |
| 33) Collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall'ATC | da definire caso per caso |
| 34) Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A., entro i termini stabiliti dall'ATC PS2 | - 50 |

6. L'ATC PS2, a seguito dell'esecuzione dei censimenti stabilisce il numero di selecacciatori ammissibili per ogni DG-cervidi.
7. L'ATC provvede quindi ad ammettere nel DG-cervidi i selecacciatori, in riferimento alle richieste degli stessi, in base ad una graduatoria di merito ottenuta dalla sommatoria dei punteggi riferiti ai precedenti parametri. Qualora non vi sia disponibilità di posti nei DG-cervidi richiesti, l'ATC PS2 assegna altro DG-cervidi in base alle esigenze gestionali.
8. La dotazione in punti che ogni selecacciatore matura nella Gra.Ce. determina stagionalmente la scala di priorità per quanto riguarda la scelta delle UG-cervidi, nonché costituisce la "moneta" per l'assegnazione dei capi da prelevare rispetto al Piano di Prelievo su scala di DG.
9. La Gra.Ce. può essere contestata dal selecacciatore solo rispetto ai punti accreditati nell'anno di presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza di contestazione inoltrata entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte dell'ATC PS2.
10. Il selecacciatore che per due anni consecutivi non presenta domanda per accedere alla gestione e prelievo di Cervidi nell'ATC esce dalla Gra.Ce. e la sua dotazione di punti è automaticamente annullata.

11. Rispetto al numero di seleccacciatori che possono essere annualmente ammessi, qualora dovessero presentarsi casi di esubero delle richieste e relative condizioni di ex-aequo circa il punteggio della Gra.Ce., verranno considerati i seguenti parametri per definire le priorità:

- 1) Residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC PS2;
- 2) Residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC PS2 o nella Repubblica di San Marino;
- 3) Residenza anagrafica nella Regione Marche.

Eventuali casi di ulteriore parità saranno risolti mediante estrazione a sorte.

12. A seguito dell'assegnazione definitiva del DG-cervidi l'ATCPS2, nomina un responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii, individuato tra n. 3 soggetti designati dai seleccacciatori ammessi nel relativo DG-cervidi, per espletare le funzioni previste dal R.R. L'ATC PS2 nomina i vice responsabili distretto, aventi comunque il titolo di cui sopra, in rapporto massimo di 1 ogni 7 seleccacciatori arrotondati per difetto, designati dai seleccacciatori del relativo DG-cervidi.

13. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia disponibile almeno un operatore abilitato ai rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii.

14. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate dall'ATC PS2 esclude il seleccacciatore dall'assegnazione dell'UG-cervidi e, conseguentemente, dall'assegnazione dei capi da abbattere. Si riconosce l'uscita di censimento quando svolta da altro seleccacciatore delegato con nota scritta dal soggetto ammesso, che è impossibilitato ad operare i censimenti per gravi cause di forza maggiore dettagliatamente documentate. In tal caso non viene attribuito alcun punteggio né al rilevatore, né al seleccacciatore titolare del DG-cervidi.

15. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.

16. L'assegnazione individuale dei capi ai seleccacciatori comporta la seguente riduzione di punteggio nella Gra.Ce.:

- | | |
|---|-----|
| a. CP e DA piccolo dell'anno (Classe 0): | -2 |
| b. CP e DA Maschio di un anno (M1): | -7 |
| c. DA Maschio subadulto "Balestrone" (M2-4): | -10 |
| d. CP Maschio adulto (M2+) e DA Maschio adulto "Palancone" (M5+): | -20 |
| e. CP e DA Femmina: | - 4 |

17. L'assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le priorità determinate dalla Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:

- maschi adulti;
- maschi subadulti;
- maschi giovani;
- femmine
- piccoli.

18. I capi assegnati non possono essere ceduti.
19. Il selecciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le modalità di prelievo.
20. Il selecciatore, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve presentare all'ATC stesso copia dell'attestazione, rilasciata da un Poligono di Tiro, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.
21. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni selecciatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota stabilita in base al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. nei termini stabiliti dall'ATC PS2.
22. Il materiale autorizzativo deve essere ritirato dal selecciatore entro i termini stabiliti dall'ATC PS2, a pena di esclusione dell'assegnazione dell'UG-cervidi e del Piano di Abbattimento.
23. L'ATC PS2 in base al Piano di Abbattimento stabilisce l'assegnazione di un capo di Cervidi al Responsabile di Distretto quale forma di compensazione in base all'art. 13 comma 5 del R.R. 3/12.
24. Non sono ammessi alla partecipazione all'attività di gestione e prelievo di Cervidi in forma selettiva coloro che hanno subito condanne penali in materia venatoria e coloro che hanno subito sanzioni amministrative in materia venatoria relative alle seguenti infrazioni:
 - esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5, L. 157/92 e ss. mm. ii.;
 - esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno di Istituti di gestione faunistico-venatoria, di Zone in divieto di caccia, di fondi chiusi e di territori di Ambiti Territoriali di Caccia;
 - esercizio della caccia al di fuori degli orari, di periodi e di modalità consentiti.

§ § §